



**TRA**

**La Società** ....., (d'ora in avanti **COMODANTE**) con sede in .....,  
Via ....., C.F. e P.IVA n. ...., in persona del legale rappresentante  
Dr. ....

**E**

**L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi** (d'ora in avanti **COMODATARIO**), con sede in Firenze,  
Largo Brambilla 3 C.F./ P.I. 04612750481 rappresentata da ..... in qualità di Direttore  
Generale e legale rappresentante

**SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Il **COMODANTE** consegna in comodato d'uso al **COMODATARIO**, che accetta, il/i seguente/i bene/i:  
*descrizione del bene* ,  
affinchè se ne serva gratuitamente per l'uso e la durata di seguito concordati.

Il **COMODATARIO** si obbliga a conservare e custodire il/i bene/i in comodato con la dovuta diligenza,  
esclusivamente per il seguente scopo ....., impegnandosi a non destinare il/i  
bene/i a scopi differenti e non potrà, senza il consenso del **COMODANTE**, concederne a terzi il godimento,  
neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 c.c. le parti stimano il valore complessivo del/dei bene/i in comodato in  
euro ..... (.....).

Detta stima è effettuata unicamente ai fini della responsabilità per eventuale perimento o non riconsegna del  
bene.

La durata del presente comodato sarà di ..... a partire dalla data di consegna  
del/dei bene/i, in assenza di diversa comunicazione di una delle parti, da inviarsi entro i due mesi precedenti la  
scadenza annuale, il comodato si rinnoverà per ulteriori dodici mesi.

Alla scadenza concordata, e cioè alla data del ....., il **COMODATARIO** si obbliga a  
restituire il/i bene/i sopra descritto/i nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto/i, salvo il normale deterioramento per  
effetto dell'uso e della vetustà.

Il **COMODATARIO** si farà carico del ritiro del/i bene/i stesso/i presso il **COMODANTE** entro  
presumibilmente il ....., concordando con il **COMODANTE** le modalità di ritiro, dandone atto in un  
verbale di restituzione.



In caso di inadempimento da parte del COMODATARIO agli obblighi sopra descritti, il comodato d'uso si intenderà risolto di diritto e il COMODATARIO dovrà immediatamente restituire il/i bene/i al COMODANTE o al soggetto che lo stesso indicherà, nonché risarcire ogni conseguente danno.

Per tutta la durata del comodato d'uso, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria del/i bene/i saranno ad esclusivo onere e carico del COMODANTE; tutti gli interventi di manutenzione ordinaria saranno ad esclusivo onere e carico del COMODATARIO, il quale avrà comunque l'obbligo di segnalare, non appena rilevata la necessità e comunque non oltre il termine di 3 giorni, ogni intervento necessario alla corretta manutenzione del/i bene/i, rimanendo a suo carico ogni spesa o danno conseguente alla mancata tempestiva segnalazione al COMODANTE.

Nel caso fossero necessari interventi di natura straordinaria, il COMODATARIO si impegna a comunicarlo al COMODANTE, al quale spetterà la decisione di effettuare o meno gli stessi. Il COMODATARIO ha però il diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del/i bene/i, se queste erano necessarie e urgenti.

Le spese di trasporto, imballo ed eventuale montaggio del/i bene/i e quelle relative alla restituzione saranno a carico del COMODANTE / COMODATARIO (*clausola soggetta a libera trattativa negoziale fra le Parti*).

In ogni caso, rimangono a carico del COMODATARIO tutti gli oneri connessi al risarcimento dei danni a persone o a cose derivanti dal cattivo uso del/i bene/i o dalla violazione degli obblighi di diligente custodia e manutenzione dello/degli stesso/i o da uso del bene da parte di personale non autorizzato e non compreso nella partecipazione all'uso del/i bene/i, fatta salva la responsabilità unicamente in capo al COMODANTE in ipotesi di danno, a persone o cose, derivante da difetto originario del/i bene/i concesso/i in comodato.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura, si fa espresso rinvio alle norme del codice civile (artt. 1803 e seguenti). Le parti convengono che, fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole o stragiudiziale, per ogni controversia derivante dalla presente scrittura privata sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Le parti si danno atto che la presente scrittura è stata negoziata in ogni sua parte e che pertanto non si applicano alla medesima gli artt. 1341 e 1342 c.c. e che qualsivoglia modifica e/o integrazione al Contratto dovrà risultare per atto concordato e sottoscritto tra le parti. Per quanto non previsto si rinvia all'articolo 1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze lì,

IL COMODANTE

IL COMODATARIO